

N. 58871/20

IL GIUDICE DESIGNATO


(dr. Gabriella Muscolo)

Letti gli atti,

sciolta la riserva,

RITENUTO


-Sul procedimento: che la PFA Films s.r.l., (d' ora in poi PFA o parte ricorrente), nella qualità di licenziataria esclusiva dei diritti di sfruttamento economico sul film del regista iraniano Asghar Farhadi, agisce in via cautelare contro la Google Italy s.r.l., la Microsoft s.r.l.e la Yahoo! Italia s.r.l. (d' ora in poi rispettivamente Google, Mcs e Yahoo, o parti resistenti), domandando, previo accertamento della contraffazione dei medesimi e della conseguente concorrenza sleale, la rimozione dai propri *servers* dell' accesso ai *files* audiovisivi del film non autorizzati e la inibitoria della prosecuzione delle violazioni, oltre alle misure accessorie del pagamento di sanzioni pecuniarie per euro 1.000,00 per ogni minuto e 10.000,00 per ogni giorno di ritardo nella esecuzione del provvedimento e della pubblicazione;



-che le domande cautelari sono proposte in via anticipatoria di domande di merito di accertamento degli illeciti, rimozione come sopra, inibitoria della loro prosecuzione e condanna al risarcimento del danno causato, oltre alle misure accessorie sopradescritte;

-che tutte le parti resistenti si costituiscono ed eccepiscono, in via preliminare, la Google e la Mcs il proprio difetto di legittimazione passiva, non essendo i gestori dei motori di ricerca oggetto delle domande, e la Yahoo la limitazione della propria legittimazione alla gestione del motore di ricerca "Yahoo!Italia Search", la Mcs e la Yahoo il difetto di legittimazione attiva della PFA, non essendo questa la titolare dei diritti di autore sul film, Yahoo la mancanza di rapporto concorrenziale tra sé e la PDF, Google e Mcs il difetto di interesse ad agire in via cautelare di PFA e di pericolo;

-che tutte le parti resistenti costituite eccepiscono il proprio esonero da responsabilità quali intermediari di servizi della società dell'informazione e chiedono la reiezione delle domande cautelari anche per misure accessorie;




-Sulle questioni preliminari di legittimazione rispetto alle domande di **contraffazione**: -che la eccezione di difetto di legittimazione ad agire della PFA opposta dalle parti resistenti Yahoo e Mcs è infondata, avendo la parte ricorrente agito nella qualità di, e documentato con la copia del contratto in atti, la propria qualità di licenziatario esclusivo, per l' Italia e altri territori, da parte della terza DreamLab dei diritti di sfruttamento economico del film, ivi inclusi i diritti video;

-che per giurisprudenza costante delle sezioni specializzate per la proprietà industriale italiane il licenziatario esclusivo è legittimato ad agire a tutela dei diritti licenziati, essendo portatore di un " autonomo interesse(vedi tra tante Trib. Milano 25 marzo 2004 e Trib. Roma 12 maggio 1995);

-che la eccezione di difetto di legittimazione della parte resistente Google rispetto a tutte le domande cautelari proposte, perché la medesima " non ha alcun ruolo relativo al servizio di *Web Search* fornito e gestito esclusivamente da Google Inc" è fondata, a una valutazione sommaria delle difese e della documentazione in atti;


-che infatti Google ha versato in atti di copia del proprio statuto, che alla clausola 4 porta l' oggetto sociale di " attività di vendita e promozione di



pubblicità *on line* e di prodotti e servizi di *direct marketing*”, e il “*Marketing and Service Agreement* (d’ ora in poi *Agreement*) tra sé (*Service Provider*) e Google inc (*Company*), con sede in US, da cui risulta, alla clausola 2.1 che il *Service provider* “*shall provide services as directed by Company. Such Services shall include the Marketing and demonstration of Company’s Web Services listed in Appendix A attached hereto*”(fornirà i servizi secondo le indicazioni della Società. Tali servizi includono la messa in commercio e la dimostrazione dei servizi Web della Società elencati nella appendice A allegata”);

-che la predetta appendice elenca tra l’ altro “ *Google Search Appliance; Google Sponsored Links Program; Custom Web Search*, e quindi risulta una gestione dei servizi di Web Search da parte di Google Italy, mediante il motore di ricerca Google.it, ma, a fronte della specifica difesa della parte resistente, secondo cui il controllo su detta attività è eseguito unicamente da Google Inc negli US, la parte ricorrente non ha sollevato alcuna specifica contestazione;

-che tale ricostruzione dei fatti tecnici ha precedenti recenti (ordinanza del Tribunale di Milano 27 settembre 2010, in cui l’ accertamento del difetto di legittimazione di quest’ ultima, è giustificato in fatto dall’ essere “ comprovato che Google *Web Search* è interamente gestito dalla società statunitense Google Inc” *euro Digital c google Italy* e Trib. Milano 21 settembre 2010, che ribadisce




che “ le attività sopramenzionate sono gestite unicamente da Google Inc, avente la propria sede legale negli USA; vedi inoltre per la mancata legittimazione, per analoghe ragioni, di Google.UK *High Court of Justice* , 16 luglio 2009 *Metropolitan International vs Google UK lmt e altri*);

-che anche la eccezione di difetto di legittimazione di Mcs è fondata e deve essere accolta, giacchè Mcs ha documentato, con la visura in atti il proprio oggetto sociale di promozione e vendita di contratti informatici e di assistenza, che esclude la gestione di servizi informatici quali motori di ricerca;

-che la appartenenza delle due società all' omonimo gruppo internazionale non assume alcuna rilevanza ai fini del decidere, essendo costante la giurisprudenza di legittimità sulla diversa soggettività giuridica delle società del gruppo (Cass. 21 gennaio 1999 n. 521);


-Sulla questione preliminare di difetto di legittimazione rispetto alle domande di concorrenza sleale; che la eccezione di difetto di legittimazione per assenza di rapporto concorrenziale tra le parti opposta da parte resistente Yahoo è fondata e deve essere accolta, e costituendo la sussistenza delle condizioni della azione questione rilevabile d' ufficio, deve essere esaminata anche in relazione a parte resistente Google;



-che che nel caso di specie non si pone questione della natura di imprenditore commerciale ai sensi dell' art. 2082 c.c. delle due società concorrenti, ma deve essere risolta invece la diversa questione della sussistenza o no tra le parti di un rapporto concorrenziale, elemento costitutivo della fattispecie di concorrenza sleale azionata, secondo la costante giurisprudenza di legittimità e di merito (vedi tra tante Cass. 20 maggio 1997 n. 4458);


-che la giurisprudenza sulla definizione del rapporto concorrenziale si è evoluta negli anni, spostando la connotazione del rapporto dalla affinità dei beni e dei servizi offerti al mercato alla comunanza di clientela, e, proprio per effetto di ciò, ne ha esteso la denotazione a classi di fattispecie dapprima escluse, con un progressivo avvicinamento agli orientamenti della giurisprudenza in materia *antitrust*, e alla definizione del mercato rilevante come mercato omogeneo, così riconducendo a unità il regime delle imprese in concorrenza, nei due diversi profili dell' illecito modale per concorrenza sleale e dell' abuso del diritto alla libera competizione economica;

-che la comunanza di clientela è stata identificata nell' insieme delle medesime domande che il mercato esprime nella attualità dei fatti o in potenza rispetto a un determinato bisogno o bisogni analoghi, laddove la potenzialità deve




accertarsi in base alla prevedibilità degli sbocchi di mercato delle attività, e ciò sia per la offerta di medesimi beni o servizi, sia per la offerta di beni o servizi affini o succedanei(vedi Cass. 14 febbraio 2000, che definisce la clientela comune come “insieme dei consumatori che sentono il medesimo bisogno di mercato e pertanto si rivolgono a tutti i prodotti, che quel bisogno sono idonei a soddisfare” vedi Cass. 14 febbraio 2000, definisce la clientela comune come “insieme dei consumatori che sentono il medesimo bisogno di mercato e pertanto si rivolgono a tutti i prodotti, che quel bisogno sono idonei a soddisfare” e successive conformi; Trib. Roma, ord. 7 giugno 1996 e successive conformi);

-che la PDF, da quanto è dato trarsi dalla denominazione e da quanto affermato è società di distribuzione cinematografica, attiva quindi sul relativo mercato e non società attiva sul mercato dei servizi informatici, come le due parti resistenti, noti *providers* di servizi informatici, e quindi l' offerta di PFA da un lato e Google e Yahoo dall' altro non sono destinate a soddisfare le medesime o analoghe domande di mercato e tra loro non sussiste alcun rapporto concorrenziale e le due società resistenti difettano di legittimazione passiva rispetto alle domande aventi ad oggetto la concorrenza sleale;




-Sulla questione preliminare di sussistenza dell' interesse ad agire in via cautelare e del pericolo: che la questione, ancorchè sollevata dalle parti resistenti Google e Mcs, di cui è stato accertato il difetto di legittimazione nel procedimento, deve essere esaminata d' ufficio;

-che questo tribunale, pur prendendo atto delle perduranti oscillazioni della giurisprudenza di merito, italiana ed europea, circa la rilevanza della durata della tolleranza della contraffazione al fine della sussistenza del pericolo nel ritardo, condizione di interesse ad agire in via cautelare, ritiene che nelle fattispecie di contraffazione di diritti di proprietà intellettuale tale circostanza non sia di per sé rilevante, in ragione della natura di illecito di pericolo, in cui assume rilevanza anche il danno potenziale, che il titolare del diritto non è nella possibilità di quantificare dalla prima violazione oppure quantifica in misura appunto tollerabile, che cessa di divenire tale con la diffusione dell' illecito e la modificazione delle condizioni di mercato(vedi comunque quali precedenti che negano la rilevanza del tempo trascorso Trib. Firenze, 13/02/2006, Trib. Firenze, 14/12/2006 e per l' affermazione del principio per cui assumono rilevanza il mutamento della intensità del fenomeno illecito e l' aumento progressivo del giro di affari del contraffattore Trib. Milano, 8/10/2007 e Trib. Venezia, 30/01/2006);



-che non assumono altresì rilevanza nella fattispecie di misure cautelari speciali in esame, i fatti in contestazione tra le parti quali indici di imminenza e irreparabilità del danno, perché, proprio in ragione della potenzialità e diffusività del pregiudizio nell' illecito di contraffazione, a differenza che per la misura innominata dell' art.700 c.p.c.- rispetto a cui nel caso in esame è ritenuto il difetto di legittimazione ad agire- l' accertamento di tali requisiti non è prescritto dagli artt. 131 s.s. del d.lgs. 30/2005(Codice della Proprietà Industriale-CPI) e non ricorre nella giurisprudenza maggioritaria di merito, da un lato sussistendo una presunzione legislativa di non congrua risarcibilità del danno da lesione di un diritto di proprietà intellettuale e dall' altro escludendo la stessa potenzialità di detto danno la prescrizione della sua attualità o imminenza;


-che dunque nel caso di specie, a prescindere dal tempo trascorso dalla scoperta del collegamento con i siti di *peer to peer* e la diffida e il presente ricorso, la lamentata lesione del diritto di autore sull' opera cinematografica ha in sé una potenzialità lesiva, una diffusività interplanetaria del pregiudizio, stante il mezzo- *Internet*- adoperato, e una sua contestualizzazione soprattutto nei primi anni dalla uscita sul mercato del film e dai premi a questo attribuiti, da giustificare la sussistenza dell' interesse ad agire in via cautelare;



-Sul merito del caso e sulla sussistenza del *fumus boni iuris* : che, nel merito, la questione posta dal caso in esame è quella della imputabilità alla parte resistente Yahoo, unica legittimata nel procedimento, nella sua qualità di *provider* gestore del servizio di *Web Search*, della responsabilità per *contributory infringement* per la attività di gestione del motori di ricerca nella misura in cui questi effettuano, attraverso specifici *links*, il collegamento a siti "pirata", che permettono la visione in *streaming* o il *downloading* e *peer to peer* del film "About Elly" senza autorizzazione da parte della PFA, titolare dei diritti di sfruttamento economico sull' opera e quindi in lesione del diritto patrimoniale di autore;

-che non vi è contestazione tra le parti circa la illiceità degli atti di pirateria digitale in sé, in quanto in violazione dei diritti di proprietà intellettuale (sulla illiceità del fenomeno vedi tra tante Trib. Roma, 17 marzo 2008, e precedenti e successive conformi), ma la contestazione verte piuttosto sulla esenzione o no da responsabilità del gestore del motore di ricerca quale intermediario;


-che la questione si distingue in due sottoquestioni, di cui l' una reagisce sull' altra, di cui la prima è questione di fatto, e consiste nell' accertamento del funzionamento del motore di ricerca da un lato e del ruolo del suo gestore dall' altro;



-che la seconda questione invece è questione di diritto, e consta da un lato della interpretazione degli artt. da 14 a 17 del d.lgs. 9 aprile 2003 n. 70, Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell' informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico, e dall' altro della soluzione del conflitto apparente tra le predette norme e quelle degli artt 156 s.s. della legge 22 aprile 1941 Legge sul diritto di autore, come sostituiti dalla d.lgs 16 marzo 2006, di attuazione della direttiva 48/2004/CE c.d. direttiva *enforcement*, al fine della identificazione delle regole del caso in esame;

-che circa il funzionamento del sistema di *Web Search*, da quanto è dato evincere a una sommaria valutazione dai fatti tecnici prospettati dalle parti, su richiesta dell' utente di *Internet*, che inserisce alcune parole chiave (*meta tags*), il motore ricerca gli fornisce i risultati della ricerca- reperiti nella massa di informazioni presenti nel sistema in base ad algoritmi matematici e ordinati in base a formule statistico-matematiche- in forma di *links* con siti web, c.d. siti sorgente;

-che dunque se da un lato il gestore del motore di ricerca nella fase di selezione e posizionamento delle informazioni in generale non svolge un ruolo



attivo e quindi non ha conoscenza dei, e non esercita un controllo preventivo sui contenuti dei siti sorgente a cui è effettuato il *link*, dall' altro però, una volta venuto a conoscenza del contenuto illecito di specifici siti, identificati dai c.d. URLs (*Uniform Resource Locator*), è in condizione di esercitare un controllo successivo e di impedirne la indicizzazione e il collegamento, non essendo invece materia del contendere, in difetto peraltro della partecipazione al giudizio del *webmaster*, la eliminazione dei contenuti dei siti pirata;

-che la possibilità di rimozione dei collegamenti è comprovata dalla stessa risposta di MCS alla diffida di PFA, con cui la società si dichiara "disponibile alla rimozione di tali indicizzazioni", richiedendo all' uopo la comunicazione degli URLs (doc. 7 del fascicolo di parte ricorrente);


-che nella citata direttiva sulla società della informazione il legislatore definisce il servizio della società della informazione come l' insieme dei servizi prestati a distanza mediante attrezzature elettroniche di trattamento e di memorizzazione di dati, a richiesta individuale di un destinatario di servizi;

- che gli artt. da 14 a 17 della direttiva sulla società dell' informazione regolano la responsabilità del *provider*, rispettivamente agli artt. 14,15 e 16 dell' *access provider*, che esercita una attività di mero trasporto delle informazioni (c.d.

mere conduit), del *caching providing*, che esercita attività di memorizzazione temporanea delle medesime e dell' *hosting provider*, che esercita attività di memorizzazione di informazioni;

-che l' art. 17 sancisce per detti destinatari nella prestazione dei servizi della società dell' informazione sopradescritti l' assenza di un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni trasmesse o memorizzate, e su questo presupposto le disposizioni che precedono prevedono un generale esonero da responsabilità per la illiceità delle informazioni, con determinate deroghe, che attengono principalmente nell' art. 14 allo svolgimento di un ruolo attivo nella trasmissione delle informazioni, nell' art. 15 al mancato rispetto delle informazioni medesime e nell' art. 16 alla effettiva conoscenza della loro illiceità o all' esercizio di una " autorità o controllo" sul destinatario del servizio, mentre l' Italia, a differenza di altri Paesi Europei (Spagna e Portogallo), non ha ritenuto di adottare norme specifiche per i motori di ricerca e i c.d. *hyperlinks*;


-che per il combinato disposto in particolare degli artt. 15 e), 16b) e 17 commi 2 e 3 i prestatori di servizi sono invece destinatari del duplice obbligo di informazione della autorità giudiziaria e amministrativa sulla illiceità delle informazioni e di adempimento degli ordini di rimozione e disabilitazione



delle due predette autorità (sulla portata di detti obblighi vedi Trib. Roma 14 aprile 2010 *Favap c Telecom*, in una fattispecie relativa ad *access provider*);

-che nel sottosistema speciale di norme sulla società delle informazioni, la norma di esonero da responsabilità, speciale e derogatoria rispetto al principio generale di responsabilità della impresa per le proprie attività, ha la propria *ratio* nella generale presunzione di inesigibilità di un controllo del gestore sulle informazioni presenti in rete, per gli eccessivi costi che questo porrebbe a carico dell' impresa e che questa passerebbe al consumatore (vedi la Relazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio e al Comitato Economico e Sociale europeo, pag. 13), nonché nella scelta legislativa di allocazione dei costi che derivano da detti illeciti non al *provider* ma alle vittime dei medesimi;

-che tale scelta deriva da un bilanciamento legislativo di interessi, tra l' interesse alla libera circolazione delle informazioni (la c.d. libertà di Internet), anche quale profilo della libertà di manifestazione del pensiero, protetta da tutte le Costituzioni europee, che si presume ostacolata da un obbligo generale di sorveglianza dell' impresa sulle informazioni stesse, e gli interessi protetti dalle singole norme che sanzionano illeciti;



-che pertanto una interpretazione conservativa e orientata costituzionalmente di dette disposizioni non può estendere l' ambito dell' esonero dall' obbligo di vigilanza oltre l' ambito di non esigibilità di una vigilanza generale, fermo restando l' obbligo di controllo su specifiche informazioni individuate, e l' esonero da responsabilità oltre il limite della mancata conoscenza della impresa della illiceità delle informazioni;

-che in tal senso si è pronunciata anche la Corte di Giustizia Europea nella sentenza della Grande sezione 23 marzo 2010, in sede di interpretazione pregiudiziale dell' art. 14 della direttiva sulla società dell' informazione in una fattispecie di rimessione della *Cour de Cassation* in tre controversie tra la Luis Vuitton Mallettier SA ed altri e Google France per la responsabilità di quest' ultima nella gestione del motore di ricerca AWords (CGE C236/08 e C238/08 *Luis Vuitton Mallettier vs Google France*);

-che infatti la Corte ha enunciato il principio secondo cui “ l' art. 14.....deve essere interpretato nel senso che la norma ivi contenuta si applica al prestatore di un servizio di posizionamento su Internet qualora detto prestatore non abbia svolto un ruolo attivo atto a conferirgli la conoscenza o il controllo dei dati memorizzati. Se non ha svolto un siffatto ruolo detto prestatore non può essere ritenuto responsabile per i dati che egli ha memorizzato..., salvo che

essendo venuto a conoscenza della natura illecita di tali dati o di attività...egli abbia omissis di prontamente rimuovere tali dati o disabilitare l'accesso agli stessi" (sottolineatura dell'estensore);

-che gli artt. 14,15 e 16 sopracitati portano tutti un ultimo comma che prevede che "la autorità giudiziaria ...può esigere, anche in via di urgenza, che il prestatore, nell'esercizio delle attività...impedisca o ponga fine alle violazioni commesse";

-che possono rinvenirsi nella giurisprudenza italiana ed europea precedenti favorevoli alla interpretazione sopraproposta (vedi Trib. Roma, 16 dicembre 2009, che, in una fattispecie relativa all' *hosting provider*, ancora la responsabilità alla " conoscenza della esistenza di materiale sospetto" e, in termini, *Court d' Appel de Paris*- 19 marzo 2009, *SARL Publison System vs SARL Google France e SAS Yahoo France*, che in una fattispecie relativa alla gestione dei motori di ricerca, ha fondato la esclusione di responsabilità dei gestori sul fatto che i medesimi avevano attivato una procedura di allerta per i terzi al fine di identificare le informazioni illecite e di esercitare quindi una vigilanza mirata: " *retrouver l'auteur des commentaires et agir a son encontre*" e che il terzo non se ne era valso, affermando espressamente che " *l'exploitant du moteur de recherche n'*


échappe pas a toute responsabilité et...celle ci peut etre engagée tant pour les fautes, imprudences ou negligences qu'il commet dans l' exercice de son activité");

-che anche la sentenza della High Court of Justice sopracitata, in fattispecie non del tutto in termini, in quanto di responsabilità di Google Inc per concorso in diffamazione a mezzo del *search engine*, vi è invero un *distinguo* tra il caso in esame, in cui la responsabilità è stata esclusa, e quello dei precedenti citati in cui l' intermediario era a conoscenza dell' illecito (casi *Godfrey v demon Internet ltd* e *Bunt v Tilley*, par. 35 s.s.; lo stesso principio dell' esonero da responsabilità a condizione che non sia stata accertata la "conoscenza attuale" è affermato nella sentenza del *Judgado de lo Mercantil* di Madrid *Palomo v Google Inc* del 13 maggio 2009 citato dalla Corte inglese);

-che soltanto la giurisprudenza statunitense, così interpretando il *Copyright Act*, richiede, per la responsabilità del *provider* e la presenza di un *direct infringement*, e cioè di una contraffazione diretta, la intenzionalità della medesima (*US District Court for the Eastern District of Pennsylvania*, 10 marzo 2006, *Parker v Google*);

-che, con riferimento in particolare alla protezione dei diritti di proprietà intellettuale, l' art. 156 lda, attuando la direttiva *enforcement*, prevede una inibitoria a difesa di tali diritti per impedire " la continuazione o la ripetizione

di una violazione già avvenuta sia da parte dell' autore di una violazione che dell' intermediario i cui servizi sono utilizzati per tale violazione”;



-che la interpretazione soprarichiamata delle disposizioni citate della direttiva sulla società dell' informazione, che lasciano uno spazio alla regola di responsabilità dei *providers* intermediari, fa superare l' apparente conflitto tra le norme di tale direttiva e quelle della direttiva *enforcement* e tra le relative norme di implementazione italiane, garantendo anche la tutela di diritti che, quali diritti di proprietà, per gli artt. 17 e 47 della Carta di Nizza hanno rango di diritti fondamentali (CGE, sentenza 12 settembre 2006, C. 479/2004 caso *Lasedisken*), da difendersi con un ricorso effettivo;

-che nel caso in esame Yahoo può essere definita come intermediario della società dell' informazione, e precisamente come *caching provider* che ha la gestione diretta dell' omonimo motore di ricerca, con cui procede alla indicizzazione dei siti e, mediante il c.d. *crawling*, alla formazione di copie *cache* dei loro contenuti, con memorizzazione temporanea delle informazioni;


-che non è specificamente contestato dalla parte resistente che, nell' esercizio di tale attività, alla digitazione delle parole chiave “ About Elly” parte del consumatore navigatore il *Web search* fornisca unā serie di *links* con siti che



trasmettono in tutto o in parte il *film*, senza avere la titolarità dei relativi diritti di sfruttamento economico, nella titolarità di PFA, e quindi in contraffazione del diritto di autore sull' opera cinematografica, tutti siti quindi pirata, a eccezione di quello ufficiale del *film*;


- che tale circostanza è stata portata a conoscenza di Yahoo da una diffida di PFA (doc 2 del fascicolo di parte ricorrente), e da quel momento l' intermediario è stato posto a conoscenza della illiceità dei contenuti di quei siti e in condizione di esercitare un controllo successivo, a cui è speculare la pretesa legittima del titolare del diritto di proprietà intellettuale di disabilitazione del *link* per l' accesso ai medesimi, non essendo rilevante in questo contenzioso la rimozione del loro contenuto;

-che in tale stato di fatto, la mancata attivazione del gestore del motore di ricerca in tal senso lo rende responsabile di un concorso nella contraffazione dei diritti di proprietà intellettuale, non essendo il suo agire, nella consapevolezza dell' illecito, coperto dalla esenzione di responsabilità, e quindi destinatario, quale intermediario i cui servizi sono utilizzati per la violazione, delle misure di inibitoria preventiva previste dalla legge sul diritto di autore;



-**Conclusioni:** che per tutte le ragioni sopraesposte dunque, la domanda cautelare di inibitoria della continuazione o della ripetizione della violazione dei diritti di sfruttamento economico sul film " About Elly", mediante il collegamento a mezzo del motore di ricerca ai siti che lo riproducono ,diversi da quello ufficiale del film, può essere accolta nei confronti di Yahoo, gestore del motore omonimo, e deve essere respinta nei confronti di Google e MCS, che non gestiscono i relativi motori di ricerca;

-che non appare invece opportuno in questo caso disporre le due misure accessorie richieste, quanto a quella di fissazione di una penale per il ritardo nell' esecuzione del provvedimento, perché le modalità di attuazione della ordinanza mediante la disattivazione dei *links* possono richiedere un tempo tecnico non preventivabile in questa sede, e quanto a quella di pubblicazione perché non necessaria né per la informazione al consumatore-navigatore, a cui l' accesso al sito è comunque inibito dalla mancanza di collegamento, né per la prevenzione della ripetizione dell' illecito da parte di altri concorrenti, e cioè delle società di gestione degli altri motori di ricerca, soggetti di un mercato poco affollato in cui le informazioni circolano rapidamente, né per la reintegrazione del patrimonio della società lesa, che la diffusione della informazione in sé non garantisce dallo sviamento di clientela;



-che alla soccombenza nei confronti delle parti resistenti Google e Mcs segue la condanna della parte ricorrente al pagamento a esse delle spese di procedimento, liquidate per MCS come da nota in euro 760,50 per spese, 2.054,00 per diritti e 4.030,00 per onorari, e per Google, in difetto di nota in euro 500,00 per spese, 2.000,00 per diritti e 3.000,00 per onorari; alla novità e difficoltà del caso e alle oscillazioni della giurisprudenza europea sulle questioni poste dal medesimo segue la compensazione integrale delle spese di procedimento tra la parte ricorrente e la parte resistente Yahoo;

tutto ciò ritenuto:

- 1) Inibisce a Yahoo! Italia s.r.l. la prosecuzione e la ripetizione della violazione dei diritti di sfruttamento economico della PFA Films s.r.l. sul film " About Elly" mediante il collegamento a mezzo dell' omonimo motore di ricerca ai siti riproducenti in tutto o in parte l' opera diversi dal sito ufficiale del film;
- 2) respinge tutte le altre domande della parte ricorrente;
- 3) condanna la parte ricorrente a pagare alle parti resistenti Google Italia s.r.l. e Microsoft s.r.l. le spese di lite come in motivazione e compensa integralmente le spese di lite tra la parte ricorrente e la parte resistente Yahoo! Italia s.r.l.;

4) manda alla cancelleria per le prescritte comunicazioni.

Roma, 20 marzo 2011



IL GIUDICE DESIGNATO

[Handwritten signature]

TRIBUNALE DI ROMA
Sezione 6a Civile
Accesso al sito
22 MAR 2011
CANCELLERIA E
CANTIERI

22 MAR 2011

FM
MIS D'ONORE
MIS D'ONORE

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

RILASCIO COPIE

SEZIONE 6A CIVILE

Richiedente..... AND - RICCHIAMI

Esecutivo..... 2

Interventi.....

Per Studio.....

Data..... 53, PO, KZ

Bolli.....

Assente.....

Roma,..... 23/3/11

